

F.A.Q. Frequently Asked Questions (3 dicembre 2019)

Programmazione e Accreditamento CSV

1. Cosa occorre inviare per la programmazione 2020?

È necessario inviare, nei termini stabiliti, un documento di programmazione in cui si descrivano le attività previste in coerenza con il modello previsionale, unitamente al modello stesso, l'Allegato 2, "Preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanziamento".

Come descritto al punto 1) delle Linee Guida, è necessario inviare anche la Carta dei Servizi se nel documento di programmazione non sono specificate le modalità di accesso e i destinatari dei servizi. La Carta dei Servizi può in ogni caso essere inviata a completamento del programma.

2. Gli avanzi di gestione possono essere programmati, in tutto o in parte, anche in annualità successive?

Sì, come descritto nel punto 4. B), eventuali residui liberi che si intende utilizzare ad integrazione della programmazione 2020 andranno evidenziati alla voce 1.1.2) del modello di "Preventivo"; ulteriori eventuali risorse di riserva rimanenti a disposizione per future programmazioni andranno evidenziate nella voce "Residui disponibili da esercizi precedenti non programmati".

3. La struttura del previsionale non prevede più la divisione tra costi fissi e costi variabili. Vanno quindi indicati i soli costi complessivi?

Sì, devono essere indicati i proventi e gli oneri riferiti alle voci che compongono lo schema riportato all'allegato 2 "Preventivo di gestione con separazione delle fonti di finanziamento". Ciò non toglie che, a libera discrezione del CSV, possano essere indicate anche ulteriori informazioni di dettaglio tra le quali, ad esempio, la distinzione tra i costi fissi e i costi variabili.

4. Cosa occorre indicare tra gli "oneri di supporto generale", al punto 6 del modello?

Negli "oneri di supporto generale" confluiscono, per destinazione, gli oneri relativi alle "attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantiscono l'esistenza delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire" (*Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, Areté, Quadrimestrale dell'Agenzia per le Onlus, 2011*).

5. È possibile fare investimenti finanziari di risorse FUN ed extra FUN?

No, dato che gli investimenti finanziari sono soggetti ad alto tasso di rischio e che per attuarli servono competenze specifiche, l'ONC e gli OTC non danno indicazione di realizzarli. Tuttavia, poiché sono

emerse tali voci nei bilanci dei CSV, nell'Allegato 2 sono stati inseriti anche intesi semplicemente come ricavi derivanti ad esempio da conti correnti in attivo. In tal senso, se realizzati con risorse FUN andranno indicati nella colonna FUN, se realizzati con altri fondi, nella colonna "extra FUN".

6. Le richieste effettuate dai Co.Ge. in merito alle programmazioni 2019 devono essere riportate direttamente in rendicontazione?

Sì, devono essere riportate direttamente in rendicontazione.

7. Ci sono indicazioni per la redazione del bilancio sociale?

No, ad oggi non sono state trasmesse linee guida per la redazione del bilancio sociale, che può pertanto essere redatto liberamente. Si fa presente tuttavia che il 4 luglio 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato le "Linee guida per la redazione del Bilancio sociale degli ETS" ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del d.lgs. n. 117/17.

8. Ai fini dell'accreditamento secondo la procedura della *Manifestazione di interesse*, i CSV devono attendere una comunicazione dell'ONC o degli OTC prima di poter procedere all'approvazione dei nuovi statuti?

No, se i CSV vogliono procedere all'approvazione del nuovo statuto possono farlo. La prima fase della *Manifestazione di interesse (Procedura, art. 1, c. 2 e artt. 2-6)*, ovvero quella attuale, non prevede l'accreditamento definitivo, pertanto ogni CSV può procedere liberamente all'approvazione o meno del proprio statuto adeguato alla normativa. L'ONC e gli OTC, inoltre, valuteranno lo statuto ai fini dell'accreditamento come CSV (art. 61, d.lgs. 117/17) e non già in considerazione del Codice del Terzo settore nella sua interezza (di competenza ministeriale o regionale).

Se il CSV intende procedere all'approvazione delle modifiche statutarie per adeguarsi alla norma può senza dubbio farlo. Ciò non sarebbe infatti ostativo ai fini dell'ammissione in seconda fase (*Procedura, art. 7*). Eventuali ulteriori modifiche da apportare allo statuto potrebbero essere approvate successivamente.